

Edizione di lunedì 29 settembre 2014

EDITORIALI

[Riparte Master Breve](#)

di Sergio Pellegrino

IMPOSTE SUL REDDITO

[Una scelta difficile: detrazione 50% o deduzione per locazione concordata?](#)

di Leonardo Pietrobon

ENTI NON COMMERCIALI

[5 per mille: scade il 30 settembre il termine ultimo per le presentazioni tardive](#)

di Carmen Musuraca, Guido Martinelli

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Esterovestizione e radicamento della società estera in un Paese UE](#)

di Alessandro Grassetto, Alice Paccagnella, Antonio Panizzolo

CONTROLLO

[Revisione Legale delle PMI: va presa una posizione](#)

di Claudio Ceradini

ORGANIZZAZIONE STUDIO

[È meglio un uovo oggi o una gallina domani?](#)

di Michele D'Agnolo

EDITORIALI

Riparte Master Breve

di **Sergio Pellegrino**

Questa settimana l'editoriale è dedicato ad un evento che ha grandissima importanza per noi tutti, l'inizio di

, che tra due settimane esatte partirà in

Master Breve, per i colleghi (spero pochi) che non lo sapessero, è il **percorso formativo organizzato da Euroconference** indirizzato ai commercialisti e, più in generale, a coloro che si occupano della materia tributaria, *leader* in Italia da molti anni.

Il percorso, giunto alla sua **16^a edizione**, è strutturato come consuetudine in **7 incontri mensili**, a partire dal prossimo **mese di ottobre sino ad aprile 2015**, divisi nelle sessioni di **aggiornamento** e di **approfondimento monotematico**. Il tema scelto quest'anno per la sessione di approfondimento è quello delle **operazioni straordinarie**, che andremo ad affrontare con taglio estremamente operativo e pratico.

Anche in questa edizione ci saranno **moltissime novità**.

Innanzitutto, per quanto riguarda la **direzione scientifica**, ruolo in cui, al **sottoscritto** e a **Giovanni Valcarenghi**, si affiancherà **Paolo Meneghetti**.

Abbiamo potenziato anche la squadra del **comitato scientifico**, con l'ingresso di **Lelio Cacciapaglia, Sandro Cerato, Luigi Ferrajoli** e **Fabio Landuzzi**, che si aggiungono ai confermatissimi

**Luca Caramaschi,
Claudio Ceradini,
Massimo Conigliaro, Fabio Garrini,
Maurizio Tozzi, Massimiliano Tasini, Ennio Vial.**

Da questo punto di vista va evidenziato come una delle differenze sostanziali che rendono il **Master Breve “diverso” dai prodotti concorrenti** è che i **14 relatori** che compongono il **comitato scientifico** lavorano **in esclusiva** per il nostro percorso: di conseguenza gli iscritti sanno chi saranno i relatori che incontreranno in aula e sanno anche che non li potranno trovare in percorsi organizzati da altre società del settore.

Ci saranno delle importanti novità anche a livello di **modalità espositive in aula**, perché assieme ad una società di consulenza specializzata in questo campo abbiamo studiato un nuovo approccio per cercare di rendere **più interessante e dinamica la giornata formativa**.

In quest'ottica, con l'edizione 2014-2015, debutterà il **Sistema InterAttivo Euroconference**, con l'obiettivo di potenziare l'**apprendimento dei partecipanti**.

Ciascuno dei partecipanti sarà dotato di un **telecomando**. Il relatore potrà dei **quesiti** che compariranno sullo schermo assieme a 4 diverse possibili risposte ed il partecipante, premendo il tasto corrispondente, indicherà la **risposta ritenuta giusta**.

Contestualmente compariranno sullo schermo le percentuali associate ad ogni possibile risposta e verrà evidenziata la **soluzione corretta**, consentendo al relatore di **orientare il proprio intervento** anche alla luce dei risultati realizzati, approfondendo un tema piuttosto che un altro.

In questo modo, innanzitutto, è dimostrato come vi sia una **maggiore attenzione** da parte dei partecipanti, che si sentono maggiormente coinvolti, diventando **soggetti attivi dell'evento** e non soltanto “spettatori”. Poi il partecipante ha la possibilità di

verificare subito la propria conoscenza

di partenza e successivamente, dopo la spiegazione in aula, il **grado di apprendimento**

La formazione in aula si completa con gli **e-learning** messi a disposizione dei partecipanti (compreso quello che consente di acquisire i 3 crediti formativi obbligatori richiesti annualmente in materia di ordinamento, deontologia, tariffe e organizzazione dello studio professionale) e proseguirà poi con gli approfondimenti su **Euroconference NEWS** e sulle **riviste di Euroconference**, per dare ai nostri Colleghi una formazione davvero “integrata”.

Stiamo lavorando sodo con un **unico obiettivo**

: quello di far sì che

Master Breve

continui ad essere il

prodotto di riferimento per la formazione di migliaia di Colleghi

, che da molti anni ci accordano la loro fiducia.



MB **MASTER BREVE 16[^]**

Il percorso formativo che Ti consente di essere Protagonista in aula

DIREZIONE SCIENTIFICA: SERGIO PELLEGRINO, GIOVANNI VALCARENGHI E PAOLO MENEGHETTI

IMPOSTE SUL REDDITO

Una scelta difficile: detrazione 50% o deduzione per locazione concordata?

di **Leonardo Pietrobon**

L' **articolo 21 D.L. n.133/14** (c.d. Sblocca Italia) introduce una norma volta ad incentivare l'acquisto di immobili abitativi da parte delle persone fisiche. In particolare, l'agevolazione consiste nel **riconoscimento di una deduzione** alle persone fisiche, che non esercitano attività commerciale, sulle **spese sostenute alternativamente** per **l'acquisto di immobili a destinazione abitativa nuovi** o sottoposti ad **interventi di ristrutturazione, di cui all'articolo 3, co. 1, lett. d) DPR n.380/01**, o sui lavori di costruzione, nella **misura del 20%**, sino ad un ammontare massimo di spesa pari ad € 300.000.

Come stabilito dallo stesso articolo 21, il riconoscimento della deduzione in commento è riconosciuta esclusivamente per **gli acquisti o le costruzioni degli immobili abitativi** effettuati nel periodo intercorrente **tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017** e a condizione che tali immobili **siano locati in regime di canone concordato** entro sei mesi dalla data di acquisto.

Una delle **condizioni normativamente** previste affinché l'agevolazione in commento possa trovare applicazione è stabilita dal comma 1 dell'articolo 21 DL n.133/14, secondo cui **gli acquisti** da parte delle persone fisiche degli immobili devono **avvenire da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie** o da quelle che hanno **effettuato gli interventi di ristrutturazione di cui alla già citata lettera d), comma 1 dell'articolo 3 DPR n.380/01.**

Tale condizione applicativa, a ben vedere, presenta innumerevoli **punti in comune** con la **detrazione d'imposta per recupero del patrimonio edilizio (50%)**, di cui all'articolo **16-bis, comma 3, DPR n.917/86**, ossia la detrazione riconosciuta a quelle persone fisiche che **acquistano un'unità immobiliare** sita in un **edificio completamente ristrutturati** da imprese di costruzione o cooperative edilizie, entro i sei mesi successivi alla fine lavori. Con riferimento a tale detrazione, si ricorda che:

- la detrazione spettante è fissata, **fino al 31 dicembre 2014**, nella **misura del 50%** del valore degli interventi eseguiti, che si assume in **misura pari al 25% del prezzo dell'unità immobiliare oggetto di acquisto** indicato nel rogito notarile;
- **l'importo massimo** di riferimento è in ogni caso, fino al 31 dicembre 2014, **pari ad € 96.000**.

Com'è di facile riscontro i punti in comune sono rappresentati dalla fatto che entrambe le norme agevolative stabiliscono che:

1. **i destinatari dell'agevolazione**, detrazione d'imposta (50%) o deducibilità della spesa (Sblocca Italia), **sono le persone fisiche** escludendo di fatto altri soggetti;
2. gli immobili oggetto dell'agevolazione devono essere **immobili a destinazione abitativa**;
3. i **oggetti che cedono** gli immobili devono **essere le imprese di costruzione** o di **ristrutturazione immobiliare**.

Individuati questi punti in comune, è necessario ricordare che la **norma agevolativa**, introdotta dall'articolo 21 DL n.133/2014, al comma 5, stabilisce che **la deduzione è ripartita in otto quote annuali** di pari importo, **a partire** dal periodo d'imposta nel quale avviene la **stipula del contratto di locazione**, ma soprattutto che la stessa **non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali**, previste da altre disposizioni di legge, **per le medesime spese**. Tale disposizione normativa **non permette**, quindi, la possibilità di beneficiare di **una "doppia" agevolazione** sulle medesime spese, ponendo, quindi, nelle condizione il contribuente di dover scegliere quale delle due norme applicare.

La scelta quindi, in prima battuta, non può che essere dettata da una mera comparazione numerica delle due agevolazioni. A mero titolo esemplificativo si propone il seguente esempio.

Mario Rossi, nel mese di settembre 2014, ha acquistato da un'impresa di costruzione un immobile oggetto di interventi di ristrutturazione di cui alla lett. d) comma 1 articolo 3 DPR n.380/01, per il quale paga un corrispettivo pari ad € 200.000. Ipotizzando che nell'anno 2014 il Sig. Mario Rossi abbia un reddito pari ad € 25.000, le possibilità di scelta, al sussistere di tutte le condizioni specificatamente previste dalla rispettive norma, sono la detrazione d'imposta di cui all'articolo 16-bis dPR n.917/86 o la deduzione d'imposta, prevista dall'articolo 21 DL n.133/14.

Da un punto di vista numerico la situazione risulta essere la seguente:

1. nel caso della detrazione per recupero del patrimonio edilizio, questa ammonta ad €

- 25.000, ossia il 50% dell'importo pari al 25% del corrispettivo di acquisto ($€ 200.000 \times 25\% = € 50.000$ -importo su cui determinare la detrazione - $€ 50.000 \times 50\% = € 25.000$), da ripartire in dieci quote annuali di pari importo ($€ 2.500$ ad anno). In tal caso l'Irpef netta ammonta ad $€ 3.650$ ($€ 6.150$ di Irpef lorda - $€ 2.500$ di detrazione d'imposta);
2. nel caso della deduzione per acquisto e successiva locazione, la deduzione ammonta ad $€ 40.000$ da suddividere in otto quote annuali di pari importo ($€ 5.000$), determinando un reddito imponibile pari ad $€ 20.000$ e una conseguente Irpef dovuta pari ad $€ 4.800$.

Con riferimento alla seconda ipotesi, acquisto dell'immobile da destinare alla locazione, la valutazione deve essere effettuata anche considerando l'

imponibilità reddituale dei canoni di locazione relativi allo stesso immobile. Di conseguenza, basando la propria scelta esclusivamente in base di una convenienza fiscale e in un arco temporale di otto/dieci anni, tralasciando gli aspetti finanziari, la scelta sembra debba ricadere per la

detrazione d'imposta di cui all'articolo 16-bis DPR n.917/86.

ENTI NON COMMERCIALI

5 per mille: scade il 30 settembre il termine ultimo per le presentazioni tardive

di **Carmen Musuraca, Guido Martinelli**

Nonostante siano scaduti i termini per l'iscrizione e la presentazione della documentazione integrativa prevista dalla legge, **è ancora possibile accedere al beneficio del 5 per mille 2014** sfruttando l'istituto della remissione in bonis la cui validità è stata confermata anche per l'annualità 2014.

In base all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, infatti, gli enti potenzialmente titolati a ricevere il contributo che, in tutto o in parte, non hanno assolto entro i termini di scadenza originariamente previsti agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo, hanno la **possibilità di sanare l'omissione** trasmettendo la **domanda di iscrizione ovvero la dichiarazione sostitutiva entro il termine ultimo del 30 settembre 2014**, conservando così comunque la possibilità di essere inseriti nelle liste dei beneficiari.

In particolare, sempre che **fossero dall'origine in possesso dei requisiti** richiesti dalla legge per poter avere accesso al contributo, **possono regolarizzare la propria posizione:**

- i soggetti che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro i termini stabiliti;
- i soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva, entro i termini previsti;
- i soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini, ma hanno omesso di allegare la copia del documento di identità.

Per la regolarizzazione è necessario

:

- essere in possesso dei requisiti per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille alla data originaria di scadenza dei termini di presentazione della domanda di iscrizione;

- presentare la domanda di iscrizione e/o provvedere alla integrazione documentale (dichiarazione sostitutiva e copia del documento d'identità) entro l'anzidetto termine del 30 settembre 2014;
- versare una sanzione pari ad euro 258.

La **sanzione deve essere versata con il Modello F24**, indicando il codice tributo 8115 e la regolarizzazione delle **domande di iscrizione ovvero della dichiarazione sostitutiva** deve essere effettuata con le **medesime modalità con le quali doveva essere effettuato l'invio originario**.

È esclusa la possibilità di compensare l'importo della sanzione.

Il termine del 30 settembre 2014 per la regolarizzazione **delle domande di iscrizione e/o delle dichiarazioni sostitutive**, corrisponde a quello di presentazione della "prima" dichiarazione utile successiva al termine previsto per l'adempimento in esame.

La conferma della validità dell'istituto in esame, era stata data espressamente dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n.7/E del 20 marzo 2014 con la quale l'ammirazione forniva la sintesi dei termini e degli adempimenti necessari ai fini dell'ammissione al beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2014 che era stato confermato senza modifiche dall'art. 1, comma 205, della legge n.147 del 2013 (legge di stabilità 2014).

Nelle intenzioni del Governo vi è però quella di provvedere a una riforma strutturale del beneficio del cinque per mille che parta dalla messa a regime dell'istituto e preveda di contro l'obbligo dei beneficiari di rendere pubblico l'impiego delle somme incassate indipendentemente dal loro ammontare con una generale revisione dei criteri di accesso al beneficio che vede concorrere oggi più di 40.000 soggetti, dal mondo non profit a quello della ricerca scientifica e sanitaria.

Queste le intenzioni dell'esecutivo nel disegno di legge delega per la riforma del terzo settore, rimaniamo in attesa di verificarne la concreta attuazione.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Esterovestizione e radicamento della società estera in un Paese UE

di **Alessandro Grassetto, Alice Paccagnella, Antonio Panizzolo**

in presenza di un insediamento produttivo effettivo in un altro Paese comunitario, giacché il fenomeno dell'esterovestizione sussiste esclusivamente in presenza di una
. Questo è il principio ribadito, di recente, dalla sentenza della

Nella fattispecie sottoposta ai Giudici tributari, l'Agenzia delle Entrate ha riqualificato come soggetto passivo italiano una **società slovacca** appartenente ad un gruppo societario comunitario con capogruppo in Italia, valorizzando il criterio del collegamento della sede dell'amministrazione in base all'art. 73, comma 3, TUIR.

L'Agenzia delle Entrate, in particolare, non ha mai messo in discussione che la società estera fosse effettivamente insediata al di fuori dell'Italia; al contrario, dava per scontato che essa **fosse realmente strutturata**, avesse un'organizzazione di mezzi e di persone ed esercitasse in concreto l'attività di impresa in Slovacchia.

Ciononostante, a suo modo di vedere, sussistevano alcuni indizi, quali la **residenza in Italia degli amministratori** e la **presenza di documentazione della controllata presso la sede della capogruppo italiana**, che sarebbero stati sufficienti a dimostrare che la sede della direzione effettiva della società estera era in Italia e che, pertanto, i ricavi prodotti dalla stessa dovessero essere assoggettati alla tassazione nazionale ai fini IRES, IRAP ed IVA.

Tale interpretazione dell'art.73, comma 3 del TUIR è stata perentoriamente censurata dai Giudici di prime cure, che l'hanno ritenuta **in contrasto con la normativa comunitaria in materia di libertà di stabilimento**.

Il Collegio ha ricordato che la libertà di stabilimento è un diritto riconosciuto dalla normativa comunitaria ai sensi degli artt. 43 e seguenti del Trattato della Comunità Europea (ora artt. 49 e ss. del TFUE) e che tale diritto subisce una sola eccezione: ossia l'ipotesi in cui la società costituita all'estero rappresenti una **costruzione meramente artificiosa, artefatta, al solo scopo di eludere l'imposta ordinariamente dovuta**.

Sicché, se l'ordinamento circoscrive le restrizioni al diritto di stabilimento alle sole situazioni in cui sussistono pratiche abusive, allora è naturale giungere alla conclusione che **non possa essere mossa la contestazione di esterovestizione in presenza di uno stabilimento produttivo effettivamente insediato in un altro Paese comunitario.**

Nella sentenza, inoltre, viene precisato che tale impostazione è **coerente con l'orientamento della giurisprudenza comunitaria e nazionale**, giacché la Corte di Giustizia UE, la Corte di Cassazione e le Commissioni Tributarie inquadrano l'esterovestizione come un fenomeno di fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all'estero o, il che è lo stesso, come un fenomeno di costruzione di puro artificio, finalizzato a sfruttare trattamenti fiscali più vantaggiosi rispetto a quelli nazionali.

Il **principio di libertà di stabilimento**, dunque, oltre ad essere un principio costitutivo fondamentale dell'Unione Europea, deve fungere anche da **canone interpretativo di riferimento** per un'applicazione equilibrata delle norme degli Stati membri che regolano la materia della residenza fiscale. In virtù di ciò, non potrebbe trovare spazio qualsiasi opzione ermeneutica dell'art. 73, comma 3, del Tuir che porti a disconoscere la residenza nel Paese in cui una società è effettivamente impiantata, in forza del **concreto esercizio di un'attività imprenditoriale.**

Secondo l'impostazione dei Giudici veronesi, una società che effettivamente radica la propria attività produttiva in un altro Stato comunitario non pone in essere alcun comportamento elusivo od abusivo meritevole di essere represso dagli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione Europea.

A ben vedere, tale conclusione poteva essere raggiunta anche **senza scomodare il diritto alla libertà di stabilimento**, muovendo, più semplicemente, dal **concetto di "place of effective management"**, criterio elaborato nel modello di convenzione OCSE per la risoluzione dei conflitti di residenza delle persone giuridiche.

Il criterio di cui sopra è stato recepito in Italia come la **sede della direzione effettiva**, in linea con il significato del termine "*management*", che afferisce per l'appunto alla direzione o gestione o governo effettivo di una struttura societaria.

Nella fattispecie oggetto della sentenza in commento, la società ricorrente è stata in grado di dimostrare che aveva una **propria struttura radicata nel territorio slovacco** e che si avvaleva delle risorse proprie di quel territorio (personale, uffici, beni strumentali, materiali di consumo, finanziamenti, consulenti e così via). La genuinità dell'iniziativa economica ha portato al compimento di molteplici atti di organizzazione e di impulso dell'attività imprenditoriale in Slovacchia, che non hanno e non avrebbero potuto avere alcun collegamento con il territorio italiano: ha portato, in altri termini, alla

localizzazione all'estero della sede della direzione effettiva o del *place of effective management*.

Seguendo questa impostazione, fenomeni di esterovestizione, intesi come **dissociazione tra sede amministrativa formale e sede amministrativa sostanziale**, si possono ravvisare solamente quando, in mancanza di radicamento in un altro Paese, emergono forti dubbi sull'**effettività di un'iniziativa imprenditoriale** in quel Paese.

CONTROLLO

Revisione Legale delle PMI: va presa una posizione

di **Claudio Ceradini**

Le **osservazioni del CNDCEC al documento di consultazione diffuso dal MEF** per l'attuazione della **Dir. 2013/34/EU**, attesa entro il 20 luglio 2015, offrono lo spunto per tornare su un paio di questioni per nulla sopite, e che richiedono una pronta **definizione**.

La prima, se la revisione legale è **opportuna** anche nelle p.m.i, e, secondo aspetto, quali sono in quel caso le **semplificazioni autorizzate** rispetto agli standard previsti dagli **ISA** (International Standards of Auditing).

Sul primo versante, bisogna ammettere che in Italia i tentativi sono stati perlomeno maldestri. Si è tentato, per un attimo, di prevedere la nomina di **Sindaci Unici** nelle società di capitali qualificabili come di **minore dimensione**, per poi virare immediatamente, tornando alla **vecchia** disciplina per le s.p.a. e iniziando una vorticoso serie di interventi sull'art. **2477 C.C.**, per le s.r.l., come se solo quest'ultime potessero essere **piccole**, e come se non diventassero **mai grandi**. Si è iniziato prevedendo la possibilità del sindaco unico con **l'art. 14, co. 13, L. 183/2011**, si è proseguito con una precisazione dei termini (organo di controllo in luogo di sindaco unico) poco dopo, con **l'art. 35, co. 2, lett. a), D.L. 5/2012**, convertito con L. 35/2012, per arrivare alla contestatissima e recente **abrogazione** dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo nel caso di **capitale** pari o superiore a quello **minimo** previsto per le società per azioni (art. 20, co. 8, D.L. 91/2014, convertito con L. 116/2014). Il quadro che ne risulta oggi è **confuso e inadeguato**, e ben lungi dal rispondere alla filosofia, cui anche la Dir 2013/34/EU si ispira, e cioè la **modulazione** del controllo alla dimensione.

Sul **secondo versante**, il quadro è perlomeno più preciso, se non agevole. Dal recepimento della **Dir 51/2003/UE**, intervenuto in Italia con D.Lgs. 32/2007 anche se solo per la parte obbligatoria, perdendo probabilmente un'occasione che forse oggi si ripropone (ma questa è

altra storia), il **dibattito** sulla **obbligatorietà** di utilizzo dei **principi di revisione** nello svolgimento dell'attività di Controllo Contabile, allora, e Revisione Legale, oggi, ha trovato **sintesi**. L'art. **2409ter C.C.**, nella sua breve vita, sarà ricordato per questo, avendo per la prima volta esplicitamente **richiesto** che nel giudizio sul bilancio fossero **esplicitati** i Principi di Revisione utilizzati. La sua **abrogazione** è stata disposta dal D.Lgs. 39/2010, che all'art. 11 peraltro prevede e **ribadisce** l'obbligatorietà dell'utilizzo dei Principi di Revisione. Non si scappa.

In questo contesto, veniamo a quello che la Dir. 2013/34/EU prevede. Al **capo 8**, la Direttiva si occupa della **revisione**, prevedendo che l'intensità dei controlli revisionali sia disciplinata in **funzione diretta** della **dimensione** dell'ente sottoposto a controllo, nella convinzione che vi sia un **limite inferiore** oltre il quale i **costi superano l'utilità** che il sistema ne trae in termini di **maggior attendibilità** dei dati. Più precisamente la Direttiva prescrive l'obbligo di controllo solo per le società che **superino** due dei seguenti tre limiti dimensionali:

- dipendenti (50 unità),
- attivo di stato patrimoniale (€/mln 4), e ricavi (€/mln 8).

Operando in Italia il cosiddetto divieto di **gold plating** (art. 14, co. Da 24 a 24ter, L. 246/2011), il **recepimento** della Direttiva non potrà prevedere **l'introduzione o il mantenimento** di obblighi (letteralmente livelli di regolazione) **superiori** a quelli **minimi richiesti** dalla Direttiva recepita. Per superare il divieto, devono sussistere **comprovate e dimostrate** esigenze. In assenza, la logica a suo tempo timidamente introdotta, e rapidamente abortita, di **proporzionalità** tra controllo e dimensione, dovrebbe essere **reintrodotta**, con una disciplina che, indipendentemente dalla natura giuridica, comporti **obblighi crescenti** per **dimensioni crescenti**.

Il documento del **MEF** questo dice, invitando ad una riflessione attenta su **costi** e

benefici della Revisione, che evidenzi le eventuali **esigenze** che conducano al superamento del divieto di *gold plating*. E' una **opportunità** per allinearsi ad una **logica** dei controlli presente in molti paesi europei (Germania, Regno Unito, Olanda) dove ha già trovato disciplina ed **attuazione** l'opzione a suo tempo prevista dall' **art. 51** della **Dir. 78/660/CEE**, di escludere dagli obblighi di revisione le società rientranti nei parametri per la formazione del bilancio di esercizio in forma abbreviata.

L'occasione deve essere colta, e le circostanze non forzate, per prendere una **posizione** chiara. Il commento che il CNDCEC ha offerto al documento del MEF è sul punto **fortemente incentrato** sulla difesa della categoria, e noi apprezziamo, e sulla individuazione delle “ **comprovate esigenze**”.

I controlli **favoriscono la continuità** aziendale, evidenzia il CNDCEC riferendo anche ad un proprio studio del 2007 sul punto che per gli anni 2002-2006 aveva evidenziato una **correlazione** sufficientemente difendibile tra **presenza** dell'organo di controllo e **longevità**. Non ci sarebbero nemmeno **evidenti risparmi** eliminando l'obbligo di controllo, poiché le banche ed altri *stakeholders* lo imporrebbero in ogni caso, pesando negativamente infine l'assenza della revisione sui **rating** bancari.

Possiamo convenire o meno, ritenere più o meno valide quelle riflessioni, presenti o meno le “comprovate esigenze”, ma un **paio di questioni** non si possono eludere.

La **prima**, riguarda l'attuale disciplina dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo, chiara per le **s.p.a.**, (serve sempre, punto) e **inadeguata** per la **s.r.l.**. Si può aderire alla logica del **Nord Europa**, in cui l'obbligo dipende dalla **dimensione**, o a quella più “ **latina**” (Italia, Francia, Spagna) in cui dipende dalla **natura giuridica** della società, ma deve essere **reso chiaro** **quando** le società siano assoggettate all'obbligo di

vigilanza ex art. 2403 C.C. e/o di
revisione legale, ed

a chi sono demandate le relative funzioni, e possibilmente la norma (la cui formulazione non ci pare un'opera titanica) non deve richiedere l'aiuto di un ermeneuta per essere compresa.

La

seconda riflessione riguarda più strettamente la

revisione legale. Può essere comprensibile il tentativo del CNDCEC di

difendere la revisione obbligatoria anche per le piccole, ma se ne devono trarre le
conseguenze dopo

anni di applicazione dei

principi di revisione. Non basta che il CNDCEC ricordi l'adattabilità e la

flessibilità degli ISA, sacrosanta ma

tutt'altro che agevole, ed indichi a sostegno della propria posizione (la revisione nelle piccole non è un problema) semplicemente la pubblicazione anche in italiano della

Guida all'Utilizzo dei Principi di Revisione nella revisione delle piccole e media imprese, due volumetti predisposti dallo IAASB, organismo dell'IFAC (International Federation of Accountant) che complessivamente contano 570 pagine. Né è sufficiente la pubblicazione del 2012 del CNDCEC sul medesimo argomento, apprezzabilissima e tecnicamente inappuntabile, ma che di fatto

nulla semplifica. Se la posizione da sostenere è che la revisione legale

serve sempre, o quasi, bisogna uscire dall'equivoco, e la professione deve

disporre in Italia, dove le imprese di piccole dimensioni sono la normalità, di

indicazioni precise della

misura e delle

condizioni di

semplificazione del lavoro dei revisori, in funzione della

dimensione e delle

caratteristiche della

società e dell'organo che la

controlla, e del tempo e compenso di cui dispone. Questa responsabilità è

ineludibile, anche perché la

tendenza, sulla base di quanto dovrà essere recepito dalla

Dir. 2014/56/UE entro metà giugno 2016 e del

Regolamento UE 537/2014, è quella di un ulteriore incremento di

obblighi e difficoltà (si vedano a titolo solo di esempio gli artt. 24bis e ter, 26 e 29 della Dir. 2014/56/UE). Se dobbiamo fare i revisori,

qualcuno deve dirci come farlo nella realtà italiana, e deve dirlo con

precisione ed autorevolezza sufficienti a costituire uno

standard di riferimento, che qualifichi la

diligenza del comportamento ex art. 1176, co.2, C.C., e che

dimensioni di conseguenza la

responsabilità di fronte al giudice.

Solo allora, la professione avrà fatto il suo compito.

ORGANIZZAZIONE STUDIO

È meglio un uovo oggi o una gallina domani?

di **Michele D'Agnolo**

Quando i **professionisti** italiani affermano con forza di **non essere degli imprenditori**, hanno assolutamente ragione. Ma non per i motivi che loro credono.

Facciamo un esempio. Si è calcolato che un percorso di adozione di lean organisation all'interno dello studio può portare a riduzioni dei costi del 25-30%.

La presenza di un sistema di **rilevazione dei tempi di lavoro** può portare a rifatturazioni del 10-15% di pratiche eseguite di cui nessuno in studio conosceva l'esistenza.

Un corretto utilizzo della **fatturazione elettronica** fa risparmiare allo studio da 7 a 15 euro per documento emesso. L'uso degli strumenti di riconoscimento automatico delle fatture e la dematerializzazione dei documenti può portare a un ulteriore risparmio del 20-30% sui costi.

Combinando tutti questi strumenti insieme possiamo rivoluzionare il conto economico dello studio. Ma occorre **investire tempo e risorse**, per lo più immateriali. E così pochissimi lo fanno.

Uno dei tratti che distingue in modo nettissimo il professionista dall'imprenditore è la sua endemica **incapacità di investire**. Tra l'uovo oggi e la gallina domani, il professionista medio italiano sceglie l'uovo.

Il nostro *professional* vuole sempre andare a nozze con i fichi secchi e quando si tratta di scucire qualche euro per le innovazioni, allora sì che fa orecchie da mercante.

Ci sono molte ragioni che influenzano il comportamento, del tutto irrazionale, del lavoratore autonomo intellettuale nei confronti dell'investimento.

Uno dei motivi per cui questo fenomeno si verifica è banale. Deriva dall'adozione nella contabilità degli studi professionali italiani del **criterio di cassa**. Tale impostazione fa sì che il professionista tenda a percepire ogni forma di

investimento non come un esborso effettuato in funzione di un molto maggiore ritorno negli anni a venire ma come un'uscita a sé stante, come una perdita permanente nel proprio patrimonio.

Non compro i PC nuovi per lo studio altrimenti non riesco ad andare una settimana in montagna, senza pensare che se riuscissi a far fare i lavori al mio personale risparmiando un quarto del tempo, potrei permettermi di andare in montagna ogni anno e per due settimane.

Nella rosa degli asset acquistabili,
l'investimento negli intangibili è il più difficile da digerire.

Se stiamo poco bene andiamo dal medico. Se abbiamo un problema andiamo dall'avvocato. Ma se c'è da organizzare lo studio guai a chiedere aiuto a chicchessia. Per motivi di **orgoglio**, prevale il bricolage organizzativo. Il professionista infatti non assegna alcun valore al proprio tempo libero, in quanto non ne percepisce il costo opportunità e quindi assorbe su di sé ogni genere di attività pur di non sborsare del denaro.

In terzo luogo i professionisti sono fondamentalmente **aversi** a ogni forma di **rischio** e quindi anche i minimi investimenti richiesti dalla maggior parte delle attività professionali vengono vissuti come un trauma.

Fa sorridere il fatto che spesso andiamo dagli imprenditori e gli suggeriamo di riposizionare l'azienda, di cercare nuovi clienti e nuovi mercati e non abbiamo alcuna remora a consigliargli di sottoscrivere mutui, leasing e castelletti di ogni sorta, e a condarli con garanzie personali di ogni genere, mentre noi abbiamo paura di mettere sul tavolo poche migliaia di euro, che peraltro avremmo già in cascina.

Anche la **mancanza totale di pianificazione** tipica dei nostri studi non aiuta. Se non pianifichi i tuoi obiettivi non sei in grado di capire se ti servono degli investimenti e verificare se puoi ammortizzare i tuoi investimenti con i fatturati ragionevolmente ritraibili.

Anche quando il professionista decide di varcare il Rubicone e di investire, il processo non prosegue in modo proprio del tutto lineare. La scelta degli investimenti da fare e da non fare non è accompagnata da grandi elucubrazioni. Le scelte di investimento dei professionisti non sono precedute da software selection o dalla stima del ritorno sull'investimento, ma avvengono per lo più sulla base dell'

impulso. Acquistiamo il nuovo palmare perché ce l'ha il nostro amico. Non possiamo invece comprare il nuovo software, che ci servirebbe come l'aria che respiriamo, perché la nostra capo contabile si metterebbe di traverso. E poi il venditore ci sta sempre addosso, è antipatico e non gli abbiamo mai perdonato il fatto che vent'anni fa ci ha rifilato una "sola" gigantesca... Peccato che oggi rappresenti una azienda completamente diversa, con il migliore prodotto sul mercato.

Anche quando riusciamo a farci violenza e superare il trauma da braccino corto e mettiamo finalmente mano al portafogli,

spesso non sfruttiamo appieno gli investimenti fatti. Nei nostri studi abbiamo risorse largamente sottoutilizzate. Sono, ad esempio, i PC per i quali non si è speso un minuto di addestramento e che sono usati come grandi macchine da scrivere o calcolatrici senza il rotolo. In altri casi soltanto poche persone beneficiano delle innovazioni perché l'addestramento non è stato diffuso o perché i titolari di studio non hanno saputo imporre l'uso dei nuovi strumenti con adeguata disciplina.

Il colpo finale al sottoinvestimento degli studi lo dà la assoluta mancanza di strumenti finanziari. Se le banche oggi guardano con sospetto ogni forma di investimento da parte delle aziende, figuriamoci come possono valutare il merito di credito per gli studi professionali, che hanno attivi patrimoniali modestissimi e ricavi calcolati per cassa e quindi sostanzialmente inattendibili. E se l'investimento richiesto è in intangibili, come addestramento e formazione, allora nessuno è disposto a prestarti un nichelino. Anche di fronte al migliore dei business plan.

Anche le forme agevolative di matrice europea sono ancora, salvo rare eccezioni, patrimonio esclusivo delle aziende e non degli studi. Solo da qualche tempo è stata conquistata una completa equiparazione a livello europeo ma la legislazione nazionale e regionale di applicazione si stanno adeguando con grande rilento. Anche nelle regioni come il Friuli Venezia Giulia che hanno una legislazione ad hoc agevolativa per le professioni pienamente operativa, il ricorso allo strumento da parte dei professionisti è stato modesto, anche per la scarsa divulgazione che è stata fatta degli strumenti esistenti da parte del mondo ordinistico, indignato per il parallelo riconoscimento che è stato concesso alle professioni non regolamentate.

Gli investimenti minimi indispensabili finora richiesti ai professionisti non sono stati peraltro in genere eccessivamente onerosi.

Solo nelle professioni tecniche e in alcune specializzazioni mediche è indispensabile un elevato investimento in apparecchiature. Pensiamo ad un sistema CAD per uno studio di ingegneria, alla macchina per fare la TAC di un radiologo o al riunito di un odontoiatra. Per quasi tutte le professioni, invece, l'

investimento più cospicuo è in tecnologia per il trattamento delle informazioni e in acquisizione di nuove informazioni attraverso la formazione e l'addestramento.

Che poi aiuti avere uno studio in una lussuosa via del centro e che convenga a volte comprarlo a mutuo anziché prenderlo in locazione è un altro paio di maniche.

Anche la crisi, peraltro, ha fatto la sua parte. Nelle ampie sforbiciate ai costi di studio ad avere la peggio sono stati, guarda caso, proprio gli investimenti. Non quelli immobiliari, non diversamente esitabili neanche volendo per assenza di potenziali acquirenti, ma proprio quelli intangibili.

Lavorare per clienti pessimi, con rischio di insoluti e con bassissimi margini non aiuta certo a investire, e quindi solo i professionisti che con coraggio hanno fatto selezione di clientela attraverso i prezzi riescono oggi ad investire più degli altri.

È importante quindi imparare a **pensare strategicamente e investire come degli imprenditori**, senza avere paura dei rischi, e stimando accuratamente i ritorni. Rimanendo però assolutamente consapevoli che la professione che stiamo svolgendo è e rimane qualcosa di profondamente diverso dalla fornitura di un bene o di un servizio.